



Acqua Ingegneria srl

**Rev. 00**

# **STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**



Acqua Ingegneria srl

Acqua Ingegneria Srl

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 02674000399.

Capitale Sociale i.v. €. 100.000,00

Via Giovan Antonio Zani, n. 7 - Ravenna

Tel. 0544-1964500

Sito: <http://www.acquaingegneria.it>

**Approvato dall'Amministratore Unico in data 29.01.2024**



## SOMMARIO

SOMMARIO .....	2
2. SCOPO .....	3
3. DIFFUSIONE.....	4
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
5. ATTIVITA' DI VERIFICA .....	6
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	7



Lo Statuto è predisposto, in attuazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da Acqua Ingegneria S.r.l. con lo scopo di:

- definire i poteri, i compiti e la composizione dell'Organismo istituito per vigilare sul funzionamento, l'attuazione e l'osservanza del modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati contemplati dalla disciplina citata in precedenza;
- assicurare che, fatta salva la sua autonomia, l'attività di verifica dell'Organismo si svolga in modo continuativo;
- definire i riferimenti al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

### **3. DIFFUSIONE**

Questo documento è diffuso:

- a tutto il personale mediante condivisione del documento in formato pdf sulla rete informatica interna, nonché mediante copia cartacea conservata negli appositi "punti cartacei" istituiti presso la sede di operatività dell'Azienda;
- ai destinatari esterni, secondo modalità controllate, di volta in volta individuate rispetto alle finalità della diffusione.

### **4. ORGANISMO DI VIGILANZA**

Acqua Ingegneria S.r.l., con l'intento di dare attuazione all'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, istituisce un "Organismo di vigilanza" (di seguito individuato anche come "Organismo"), con precisi compiti e poteri.

#### **4.1. Compiti**

L' "Organismo di Vigilanza" ha i seguenti compiti:

- verificare i rischi di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001, sulla base della documentazione disponibile e dell'attività svolta;
- accedere, solo su invito del RPCT, laddove ravvisi una potenziale responsabilità (esclusivamente ovvero anche) ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, con credenziali personali e segrete, alla segnalazione effettuata nel canale di segnalazione interno ex D. Lgs 24/2023 protetto e riservato in cloud. Nella segnalazione protetta RPCT e ODV potranno, se necessario (in una apposita sezione), interloquire tra loro senza che il segnalante ne abbia conoscenza. Oppure entrambi potranno interloquire con il segnalante. L'RPCT rimane l'unico gestore principale della segnalazione. La segnalazione degli illeciti all' ODV attraverso il canale sopraindicato costituisce mera modalità operativa funzionale, per cui la stessa e la successiva gestione da parte dell' ODV devono ritenersi al di fuori del D.Lgs. n. 24/2023;

- rilevare le criticità emergenti dalla propria attività di verifica;
- proporre l'aggiornamento o l'adeguamento del modello organizzativo ai fini della prevenzione degli illeciti stessi;
- vigilare sul funzionamento, l'attuazione e l'osservanza del modello organizzativo e gestionale predisposto per prevenire gli illeciti previsti nel Decreto citato;
- segnalare agli organi societari competenti ogni situazione o comportamento, di cui venga a conoscenza, che possa costituire rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare agli organi societari competenti ogni situazione o comportamento, di cui venga a conoscenza, passibile di intervento sanzionatorio in forza del sistema disciplinare descritto al paragrafo 5;
- relazionare con cadenza semestrale all'Organo amministrativo sull'insieme dell'attività svolta, provvedendo a trasmettere la relativa relazione anche al Collegio Sindacale.

#### 4.2 Poteri

All'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento dei compiti previsti al paragrafo che precede, sono riconosciuti poteri autonomi di iniziativa e controllo per:

- accedere, previa comunicazione all'Organo amministrativo, o a suo incaricato, a tutti i luoghi dell'Organizzazione per svolgere i compiti previsti;
- convocare, previa comunicazione all'Organo amministrativo, i ruoli dell'Organizzazione per ricevere e/o fornire informazioni inerenti i compiti previsti;
- richiedere all'Organo amministrativo l'attivazione delle procedure disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo;
- formulare proposte utili per definire e/o aggiornare le procedure necessarie per l'idoneità e attuazione del modello di organizzazione e gestione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, ferma la responsabilità dell'Organo amministrativo di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di risorse finanziarie, deliberate dall'Organo amministrativo su proposta dell'O.d.V. medesimo, di cui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento del proprio incarico.

#### 4.3 Nomina e Composizione

L'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Organo amministrativo, è strutturato in forma monocratica o collegiale (tre componenti), individuati fra ruoli professionali esterni e interni all'Organizzazione.

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito giuridico-penale e aziendalistico-contabile, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie e in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia.

I componenti dell'Organismo non possono avere vincoli di parentela e/o affinità con i soggetti in posizione apicale; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

I componenti inoltre non devono svolgere, anche se interni, compiti operativi all'interno della Società.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza del soggetto che riveste il ruolo di componente dell'Organismo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo amministrativo della società e delle società controllate, collegate o eventualmente controllanti, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché con persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'Organismo, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali con le quali la Società ha rapporti in essere;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La durata dell'incarico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è regolata da apposito contratto aziendale. In ogni caso l'incarico può essere rinnovato.

In caso di rinuncia, morte, ovvero sopravvenuta causa di decadenza di un componente dell'Organismo, il Presidente o, in sua vece, il componente più anziano, che ne venga a conoscenza, ne dà comunicazione tempestiva all'Organo amministrativo.

Può essere di ausilio per l'operatività dell'Organismo di Vigilanza l'apporto di un referente organizzativo interno, ovvero struttura interna di supporto, da individuarsi d'intesa con il Presidente.

#### **4.4 Modalità operative**

L'"Organismo di Vigilanza" si dota di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, di cui l'Organo amministrativo prende atto.

### **5. ATTIVITA' DI VERIFICA**

L'attività di verifica, prevista all'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è programmata ed è svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza pianifica, con frequenza almeno annuale, "audit" interni mirati a:

- verificare gli elementi del modello organizzativo ritenuti più significativi per la responsabilità amministrativa;
- valutare l'efficacia complessiva del modello organizzativo e gestionale.

Le attività di verifica possono essere programmate a seguito di adeguato coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In ogni caso, programmazione e verbalizzazione delle azioni intraprese è compito di esclusiva spettanza dell'Organismo medesimo e non delegabile a referenti o strutture interne di supporto.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'art. 6, comma 2, lettera e), richiede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo predisposto per prevenire la commissione dei reati-presupposto.

Al fine della concreta applicazione di quanto richiesto dal Decreto, è necessario riferirsi alle modalità definite nel Codice etico e di comportamento.

Per la gestione delle sanzioni, l'iter procedurale di contestazione, l'iter procedurale di garanzia e di ricorso contro le decisioni e le modalità attuative sono richiamati criteri di conformità alle disposizioni contenute:

- nella Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori);
- nelle specifiche normative di settore;
- negli accordi della contrattazione collettiva;
- nei codici disciplinari aziendali.

In via generale le modalità di azione prevedono il rispetto delle procedure previste ed il divieto di utilizzo di sanzioni coercitive.

----- FINE DEL DOCUMENTO